

STATUTO

PICCOLI PASSI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA CADUTI SUL
LAVORO 50

Numero REA: CE - 253415

Codice fiscale: 03557120619

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-09-2009 - Statuto completo	2
--	---

	I soci delegano all'unanimità l'Amministratore Unico, signora	
	QUINTERNO MARIANGELA, che accetta, a compiere tutte le prati-	
	che e formalità occorrenti per la legale costituzione della	
	società, e per gli adempimenti pubblicitari previsti dalle	
	vigenti leggi in materia.	
	ARTICOLO 10	
	SPESE E DICHIARAZIONI FINALI	
	I costituiti dichiarano che l'importo globale approssimativo	
	delle spese per la costituzione poste a carico della società	
	ammonta ad Euro 800,0 (ottocento virgola zero).	
	Al presente atto si applicano le disposizioni agevolative fi-	
	scali di cui al Decreto Legislativo n. 460/1997, ed in parti-	
	colare si fa espresso riferimento all'art. 17 (esenzione dal-	
	l'imposta di bollo).	
	Richiesto	
	io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente	
	a quanto allegato, ho dato lettura alle comparenti che lo ap-	
	provano e lo sottoscrivono, essendo le ore diciotto e minuti	
	trenta.	
	Consta	
	il presente atto di due fogli scritti su facciate sei fin qui	
	a macchina da persona di mia fiducia.	
	firmato: QUINTERNO MARIANGELA - CERCHIA GIOCONDA - DI CONZA	
	PATRIZIA INCORONATA - NOTAIO FIORDILISO GENNARO (c'è sigillo).	
	Allegato "A" - Rep. n. 93897 - Racc. n. 18096	

	S T A T U T O	
	ARTICOLO 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita una Società Cooperativa Sociale Onlus denomina-	
	ta:	
	"PICCOLI PASSI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"	
	ARTICOLO 2.	
	SEDE	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Caserta (CE),	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli or-	
	gani sociali di volta in volta funzionalmente competenti,	
	potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi	
	amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il	
	territorio nazionale ed all'estero.	
	ARTICOLO 3	
	DURATA	
	La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180	
	giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 18 del presente sta-	
	tuto.	
	ARTICOLO 4	
	SCOPO SOCIALE	

	La società cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di	
	ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che	
	ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte	
	dal mercato.	
	Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi so-	
	cio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.	
	1, lett. a) della Legge n. 381/1991.	
	Inoltre la cooperativa persegue anche l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività pro-	
	duttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, indu-	
	striale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o	
	mediante la partecipazione a gare di appalti; il tutto fina-	
	lizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate	
	ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi degli arti-	
	coli 1, lett. b) e 4 della Legge n. 381/1991.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci pos-	
	sono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto asso-	
	ciativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro ex	
	art.1 c.3 L. 142/2001 e successive modificazioni ed integra-	
	zioni.	
	La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far	

	partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutua-	
	lità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua atti-	
	vità, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla	
	cui diffusione è impegnata.	
	In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci	
	potranno prevalere su quelli generali.	
	La cooperativa di cui alla L. 381/91 è considerata a mutua-	
	lità prevalente di diritto ex art. 111 septiens disp. att.	
	che individua una sorte di presunzione di prevalenza qualifi-	
	cata dal rinvio alle discipline settoriali art.2520 c.c.	
	ARTICOLO 5	
	OGGETTO	
	Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei li-	
	miti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente,	
	la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi	
	manifesti dei soci, ha per oggetto:	
	a) La gestione di servizi socio sanitari quali: i servizi di	
	assistenza domiciliare e gestione case protette, centri diur-	
	ni e/o notturni per anziani, disabili fisici, psichici e sen-	
	soriali, minore, giovani, extracomunitari, emigrati ed immi-	
	grati, profughi ed esuli politici; problematiche inerenti	
	l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia; dipendenti	
	dalle droghe, tabagismo ed alcolismo;	
	b) Prestazioni di servizi infermieristici e riabilitativi;	
	c) Eseguire servizi di trasporto scolastico ed extrascolasti-	

	co, compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di am-	
	bulanza, e di assistenza scolastica ai soggetti portatori di	
	handicap e soggetti svantaggiati; Organizzare comunità allog-	
	gio, case-famiglia, gruppi appartamento e strutture residen-	
	ziali in genere sia di natura sociale che sanitaria; istitui-	
	re e gestire centri di riabilitazione e centri socio-educati-	
	vi; istituire e gestire Asili nido e strutture similari;	
	d) Promuovere e gestire attività ricreative e sportive a fa-	
	vore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in palestra,	
	piscine o altre strutture idonee con possibilità di impianta-	
	re tali strutture ex novo;	
	e) Pulizia di strutture pubbliche e private, con fornitura di	
	prodotti ed accessori relativi, disinfestazioni, disinfezio-	
	ni, derattizzazioni, diserbì chimici e risanamento ambientale;	
	f) Gestione parcheggi;	
	g) Gestione e manutenzione spiagge, aree protette, oasi eco-	
	logiche e laghi;	
	h) Recapito utenze varie per conto terzi;	
	i) Gestione Affissioni manifesti; Gestione di servizi cimite-	
	riali;	
	j) Gestione mensa pubbliche e private;	
	k) Gestione, manutenzione, e sorveglianza aree storiche, ar-	
	chitettoniche, e archeologiche, musei;	
	l) l'attività di facchinaggio, manovalanza, trasporto, carico	
	e scarico di merci e materiale di vario genere per conto pro-	

	prio e/o terzi;	
	m) l'organizzazione di corsi di formazione ed istruzione pro-	
	fessionale nei settori innanzi indicati;	
	n) gestione di iniziative di sviluppo e di attività di servi-	
	zi a favore di enti pubblici e privati; gestione di programmi	
	internazionali, europei, nazionali e locali, finalizzati	
	all'occupazione, alla lotta alla violenza ed allo sviluppo	
	delle economie locali; supporto alle attività di sviluppo in-	
	dustriale, ai servizi offerti in materia di finanza agevolata	
	a favore di soggetti pubblici e privati; marketing interna-	
	zionale; supporto al servizio ambientale a favore di ong, as-	
	sociazioni, enti pubblici e privati, nazionale ed internazio-	
	nali; supporto allo sviluppo ai paesi sottosviluppati; sup-	
	porto al servizio di ricerca nel campo sociale ed industriale	
	e allo sviluppo sostenibile	
	La Cooperativa, inoltre, potrà:	
	- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;	
	- assumere partecipazione in altre società aventi scopo ana-	
	logo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamen-	
	to su mercato;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in im-	
	prese, specie se svolgono attività analoghe o comunque acces-	
	sorie alla attività sociale;	
	- costituire ed essere socia di società per azioni ed a re-	

	sponsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi	
	sociali ;	
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'art. 2545-septies c.c.;	
	- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, svilup-	
	pare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il	
	credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimen-	
	to del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	- effettuare la raccolta del prestito da soci nel rispetto di	
	tutte le normative vigenti secondo quanto disciplinato da ap-	
	positi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo	
	ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze pre-	
	viste per le assemblee straordinarie;	
	- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed ope-	
	rare con i medesimi;	
	- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle so-	
	pra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, in-	
	dustriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla	
	realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della norma-	
	tiva in tema di attività riservate ad iscritti in collegi,	

	ordini o albi professionali;	
	- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a	
	domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce socia-	
	li povere, svantaggiate ed emarginate.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Coope-	
	rativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo per-	
	manente o secondo contingenti opportunità la propria attività	
	con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo	
	a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazio-	
	nismo cooperativo.	
	La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comuni-	
	tarie.	
	ARTICOLO 6	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	La società cooperativa sociale " <u>OLIMPO</u> (1) SOCIETA' COOPERA-	
	TIVA SOCIALE ONLUS " deve intendersi a mutualità prevalente di	
	diritto ex art.111 septiens disp.att. e art.2520 c.c.	
	La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperati-	
	va a mutualità prevalente, che intende mantenere:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed	

	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né	
	durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo	
	scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costitu-	
	zione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve esse-	
	re rispettato il principio di parità di trattamento.	
	ARTICOLO 7	
	REGOLAMENTI	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni	
	redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assem-	
	blea ordinaria dei soci.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 8	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di	
	quote del valore non inferiore a Euro 500 ciascuna. Pur es-	
	sendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere	
	al di sotto di 25 euro.	

	Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è	
	quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c.. Le quote	
	sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, u-	
	sufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso	
	dell'organo amministrativo.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 9	
	IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordina-	
	rie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci	
	cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16	
	dicembre 1977 n. 904;	
	c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci	
	sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge	
	31 gennaio 1992, n.59;	
	La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed al-	
	tri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispetti-	
	vamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.	
	SOCI	
	ARTICOLO 10	
	SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	

	stabilito dalla legge e possono essere ammesse le persone fi-	
	siche, le persone giuridiche nonché gli Enti Pubblici e pri-	
	vati.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio	
	attività da poter considerare effettivamente concorrente con	
	quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi	
	contrastanti con essa.	
	Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota	
	sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su	
	proposta degli amministratori.	
	Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni	
	socio.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro ca-	
	pacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa,	
	ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini so-	
	ciali.	
	I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di	
	impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa	
	partecipando alla formazione degli organi sociali alla defi-	

	nizione della struttura di direzione e conduzione dell'impre-	
	sa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono	
	a disposizione le proprie capacità professionali anche in re-	
	lazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché al-	
	la quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posi-	
	zione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto	
	instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fisca-	
	le, previdenziale e assicurativo.	
	ARTICOLO 11	
	AMMISSIONE DEI SOCI	
	Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda	
	scritta all' Organo di Amministrazione. La domanda deve con-	
	tenere:	
	a)-la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita	
	e residenza e codice fiscale o denominazione sociale del ri-	
	chiedente;	
	b)-la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al pre-	
	cedente art.10;	
	c)-la indicazione della quota che intende sottoscrivere;	
	d)-la richiesta motivata di ammissione ad una particolare ca-	
	tegoria di soci	
	e)-la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente	

	Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati	
	sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresen-	
	tarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la de-	
	liberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 10 e l'inesistenza delle cause di incompati-	
	bilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda,	
	tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di	
	tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate,	
	nonché delle effettive esigenze e necessità della	
	cooperativa.	
	Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deli-	
	berazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro	
	sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante	
	socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del di-	
	niego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti	
	in assemblea.	
	L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di am-	
	missione non accolte.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di richiedere altri docu-	
	menti e notizie. Sulle domande di ammissione decide l'Organo	
	Amministrativo. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'as-	
	semblea ordinaria.	

	ARTICOLO 12	
	CATEGORIA DEI SOCI	
	E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione al-	
	la diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o	
	al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse moda-	
	lità di sua realizzazione.	
	1. Soci Cooperatori, disciplinati dalla normativa vigente;	
	2. Soci Volontari, disciplinati dall'art. 2 L. 381/91	
	3. Soci Finanziatori, ex art. 2526 c.c.	
	ARTICOLO 13	
	SOCI FINANZIATORI	
	Se ricorrono le condizioni la società può prevedere l'emis-	
	sione di strumenti finanziari. L'attribuzione di diritti pa-	
	trimoniali e amministrativi ai possessori di strumenti finan-	
	ziari è demandata a regolamenti interni.	
	ARTICOLO 14	
	CATEGORIE SPECIALI DI SOCI	
	Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai	
	sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto	
	dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazio-	
	ne ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per ta-	
	le ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto	
	nel regolamento interno riguardo le modalità di svolgimento	
	dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle cate-	
	gorie speciali prevede l'assunzione di un'obbligazione lavo-	

	rativa correlata al grado di formazione ad inserimento rag-	
	giunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci,	
	senza diritto di voto.	
	Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5	
	anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettan-	
	ti agli altri soci cooperatori.	
	ARTICOLO 15	
	DOVERI DEI SOCI	
	Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sot-	
	toscritta, nei termini e con le modalità stabilite dall'Orga-	
	no Amministrativo, i soci sono tenuti:	
	a) al versamento immediato dell'eventuale tassa di ammissione	
	e sovrapprezzo;	
	b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, all'osservanza	
	del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	prese dagli organi sociali competenti;	
	c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività	
	dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica	
	cui i soci sono tenuti.	
	ARTICOLO 16	
	TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA	
	Le quote sociali non sono trasferibili.	
	ARTICOLO 17	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	

	Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singo-	
	lo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per	
	causa di morte.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto me-	
	diate lettera .	
	ARTICOLO 18	
	RECESSO	
	Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne	
	domanda motivata.	
	La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura	
	dell'Organo Amministrativo, al quale spetta di accertare se	
	essa è fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.	
	Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla leg-	
	ge, quando perde i requisiti per l'ammissione e nei casi in	
	cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca og-	
	gettivamente di partecipare al conseguimento delle scopo so-	
	ciale.	
	In caso di durata illimitata della società, permane il dirit-	
	to di recesso del socio, a norma dell'art. 2437, da eserci-	
	tare con un preavviso di 180 giorni.	
	Non è previsto recesso parziale del socio.	
	ARTICOLO 19	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla sola li-	

	guidazione della quota.	
	ARTICOLO 20	
	ESCLUSIONE DEI SOCI	
	Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'Or-	
	gano Amministrativo, il socio che:	
	1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;	
	3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e	
	materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	4. da oltre tre mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qual-	
	siasi titolo alla Società.	
	5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella del-	
	la società;	
	6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel	
	regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi	
	sociali competenti;	
	7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudi-	
	cato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, com-	
	messi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto socia-	
	le;	
	Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'Or-	
	gano Amministrativo, il socio che senza giustificati motivi,	
	non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, as-	
	sunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti	

	del quale viene assunto un provvedimento di interruzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari,	
	per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per ina-	
	dempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non su-	
	bordinato;	
	Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Am-	
	ministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmet-	
	tere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.	
	Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al-	
	l'Assemblea ordinaria	
	Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribuna-	
	le, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunica-	
	zione.	
	ARTICOLO 21.	
	SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE	
	Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o	
	di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel	
	libro dei soci e determina anche l'immediata estinzione dei	
	rapporti mutualistici in corso e dei rapporti di lavoro in	
	essere.	
	Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estin-	
	gueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.	
	ARTICOLO 22.	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE	
	Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso	

	delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha di-	
	ritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in se-	
	de di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.	
	Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi succes-	
	sivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è	
	avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale	
	interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del	
	terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rappor-	
	to è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la re-	
	stituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a	
	quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.	
	Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valo-	
	re nominale della quota effettivamente versata salvo il di-	
	ritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concor-	
	renza di ogni proprio credito liquido.	
	Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti	
	della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'im-	
	porto minore, con il suo credito per il rimborso delle quote	
	sociali.	
	Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di	
	decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio del-	
	l'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai	

	sensi dell'art. 2545quinquies e 2545-sexies la liquidazione,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro il termine massimo di anni 5.	
	In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qua-	
	lità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applica-	
	zione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto	
	circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci	
	cooperatori.	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 23.	
	GLI ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Amministratore unico;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- Comitato esecutivo;	
	- il Direttore Generale;	
	- il Collegio sindacale;	
	- il Revisore contabile;	
	In aggiunta agli organi sopra previsti, nel caso in cui la	
	cooperativa adotti lo schema di statuto previsto per le	
	s.p.a., il sistema di amministrazione può essere:	
	- monastico;	
	- dualistico;	
	- tradizionale	

	per la cui disciplina si rimanda alle norme del c.c.	
	ARTICOLO 24.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano	
	in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota	
	versata.	
	Non è ammessa in assemblea la rappresentanza per delega.	
	Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono	
	essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il	
	diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà ogget-	
	tive di partecipazione di soci.	
	Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio	
	e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento al-	
	meno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrati-	
	vo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assem-	
	blea possa avvenire come segue:	
	a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;	
	b) Lettera consegnata a mano ai soggetti sopra indicati, che	
	dovrà dagli stessi essere firmata in copia sottoscritta per	
	ricevuta, con apposta la data del ricevimento;	
	c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevu-	
	to da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima	

	della data fissata per l'assemblea.	
	Le assemblee sono presiedute dal legale rappresentante, in	
	caso di suo impedimento, 'Assemblea designa, tra i soci, un	
	presidente.	
	ARTICOLO 25.	
	L'ASSEMBLEA	
	L'assemblea:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina l'amministratore unico, fissandone il compenso;	
	- nomina il Consiglio di Amministrazione, eleggendo tra i	
	suoi membri il Presidente ed il Vice presidente. Ne fissa il	
	numero ed il compenso;	
	- nomina il revisore contabile, se necessario, fissandone il	
	compenso per tutta la durata dell'incarico.	
	- nomina i sindaci, se necessario, e ne approva il compenso	
	per tutta la durata dell'incarico;	
	- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di	
	rigetto della stessa da parte dell'Organo Amministrativo;	
	- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di e-	
	sclusione dei soci adottati dall'Organo Amministrativo;	
	- delibera sulle altre materie concernenti la gestione socia-	
	le, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte	
	al suo esame dall'Organo Amministrativo, nonché sulla respon-	
	sabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto	

	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea	
	ha altresì luogo quante altre volte l'Organo Amministrativo	
	lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con	
	indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindaca-	
	le, se previsto, o da almeno un quinto dei soci. In questi	
	ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici	
	giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione dell'Assemblea deve eseguirsi mediante avviso	
	da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno	
	quindici giorni prima della data fissata per la prima convo-	
	cazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da	
	trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella del-	
	la data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In	
	manca di adempimento di tali formalità, l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappre-	
	sentati tutti i soci aventi diritto al voto e tutti gli ammi-	
	nistratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della	
	Cooperativa.	
	L'assemblea può tenersi, anche con interventi dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video	
	conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo col-	
	legiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamen-	
	to dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convo-	
	cazione i luoghi audio/video collegati a cura della società,	

	nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presi-	
	dente e il soggetto verbalizzante.	
	E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente	
	dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo	
	posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta	
	per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione; venendo al-	
	tresi consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione	
	e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussio-	
	ne e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	Delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo sciogli-	
	mento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquida-	
	tori.	
	ARTICOLO 26	
	ASSEMBLEA DEI SOCI : QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.	
	L'Assemblea dei soci è regolamentata dalle disposizioni del	
	codice civile.	
	ARTICOLO 27	
	ASSEMBLEA SEPARATA DELLE CATEGORIE DEI SOCI	
	In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o	
	per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee	

	separate.	
	L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà	
	indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.	
	ARTICOLO 28	
	ORGANO AMMINISTRATIVO - POTERI E RAPPRESENTANZA	
	La società può essere amministrata da un amministratore u-	
	nico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, come di se-	
	guito meglio disciplinato.	
	Qualunque sia il sistema di amministrazione l'organo ammini-	
	strativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazio-	
	ne ordinaria e straordinaria della società ed è ad esso ri-	
	servato il compimento degli atti di gestione e di tutti gli	
	atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la	
	legge e lo statuto riservano all'assemblea.	
	La rappresentanza della società compete all'amministratore u-	
	nico o al presidente del consiglio di amministrazione (secon-	
	do quanto previsto al successivo articolo 34) senza limita-	
	zioni ed ai membri del consiglio di amministrazione forniti	
	di poteri delegati, nei limiti della delega. L'organo ammini-	
	strativo può nominare direttori generali, amministrativi e	
	tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o per catego-	
	rie di affari.	
	Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e,	
	se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano	

	nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..	
	l'Amministratore Unico resta in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	
	all'atto della nomina.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.	
	ARTICOLO 29	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio	
	di Amministrazione, esso è composto da non meno di tre e non	
	più di cinque componenti, eletti fra i soci dall'assemblea.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggi-	
	bili e sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzioni, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che a loro vengono riconosciuti gettoni di presenza. I consi-	
	glieri nominano, per la redazione dei verbali, un segretario	
	che può essere anche estraneo al Consiglio.	
	ARTICOLO 30	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. I POTERI	
	Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo	
	quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:	

	- nomina, occorrendo, i membri dei Comitati Esecutivo.	
	ARTICOLO 31	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELEGA DEI POTERI	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri	
	nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:	
	- al Comitato Esecutivo;	
	- ad uno o più dei propri membri.	
	Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali in-	
	caricati di compiere gli atti o categorie di atti espressa-	
	mente indicati nella delibera di nomina.	
	Nei rapporti con Banche ed Istituti di Credito in genere i	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono de-	
	legati al Presidente, salvo diversa delibera adottata dal	
	Consiglio.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza asso-	
	luta dei presenti.	
	In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	ARTICOLO 32	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ADUNANZE	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente presso la sede legale	
	od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera e/o fax alme-	
	no tre giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere	
	convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un	
	giorno, per telefax, o posta elettronica, sempreché i Consi-	
	glieri siano preventivamente informati degli argomenti da	

	trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Con-	
	siglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi-	
	cati e sia loro consentito seguire la discussione e interve-	
	nire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron-	
	tati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si consi-	
	dera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il	
	Segretario che redige il verbale della riunione.	
	È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già	
	definite per l'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 33	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI	
	Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di	
	formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convo-	
	cazione, quando sono presenti o partecipano alla formazione	
	delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci	
	effettivi, ove nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in for-	
	ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali	
	che, trascritti in apposito libro, vengono firmati dal Presi-	
	dente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere	
	dato per rappresentanza.	
	ARTICOLO 34	

	IL PRESIDENTE. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	La firma e la rappresentanza sociale, di fronte a terzi ed in	
	giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di amministra-	
	zione ed al Direttore Generale, nei limiti della delega con-	
	ferita.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'as-	
	senza o impedimento del presidente farà prova la firma del	
	vice presidente.	
	Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a terzi	
	determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Ammi-	
	nistrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha	
	anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti	
	attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	ARTICOLO 35	
	IL DIRETTORE GENERALE	
	Qualora sia stato nominato un Direttore Generale, a questi	
	possono essere attribuiti tutti i poteri per l'ordinario e	
	straordinario svolgimento dell'attività sociale. Il Direttore	
	generale dovrà relazionare sulla sua attività al Consiglio di	

	Amministrazione.	
	ARTICOLO 36	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Ricorrendone i presupposti di legge previsti dall'art.2543	
	c.c. o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il controllo	
	della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da	
	tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assem-	
	blea ordinaria, la quale ne determina il compenso in misura	
	non inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa	
	altresì il presidente .	
	I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleg-	
	gibili.	
	I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro	
	dei revisori contabili istituito presso il ministero della	
	giustizia.	
	I poteri del collegio sindacale sono quelli individuati dal	
	Codice Civile.	
	Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la	
	cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di ri-	
	schio.	
	Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio	

	potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i	
	candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i	
	candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci ef-	
	fettivi e i due supplenti saranno nominati dalla lista che ha	
	ottenuto il maggior numero di voti.	
	ARTICOLO 37	
	IL CONTROLLO CONTABILE	
	Nel caso in cui la cooperativa non è tenuta alla nomina del	
	collegio sindacale, il controllo contabile è svolto da un re-	
	visore contabile o da una società di revisione iscritti nel	
	registro istituito presso il ministero della giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assem-	
	blea, la quale determina il corrispettivo spettante al revi-	
	sore o alla società di revisione per l'intera durata dell'in-	
	carico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore contabile:	
	a) Verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare	
	tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione	
	nelle scritture contabili dei fatti di gestione.	
	b) Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle	
	risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti e-	
	seguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.	

	c) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.	
	Al revisore contabile si applicano le disposizioni degli	
	artt.2409-bis e s. c.c.	
	ESERCIZIO, BILANCI E UTILI	
	ARTICOLO 38.	
	IL BILANCIO DI ESERCIZIO	
	Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori	
	all'organo di controllo, se nominato, con la relazione ed i	
	documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quel-	
	lo fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.	
	Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le	
	relazioni degli amministratori, del revisore contabile, se	
	previsto e dei sindaci (se nominati), nella sede della so-	
	cietà durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e	
	finché non sia approvato.	
	Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla	
	destinazione degli utili come segue:	
	1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà	
	destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci	
	cooperatori.	
	2. Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fon-	
	di mutualistici per le finalità e con le modalità di cui al-	
	l'art. 11 L. n. 59/1992.	

	La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle prece-	
	denti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria	
	indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art.2514c.c..	
	È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio	
	netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci coope-	
	ratori sia durante la vita sociale che successivamente allo	
	scioglimento.	
	In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che	
	la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al-	
	la riserva legale fermo quanto previsto ai punti 1) e 2) del	
	precedente comma.	
	ARTICOLO 39	
	I RISTORNI	
	I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attri-	
	buire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche	
	loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze	
	economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.	
	L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in rela-	
	zione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche	
	svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto eco-	
	nomico del bilancio da presentare all'approvazione della As-	
	semblea dei soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne de-	
	termina i corrispondenti termini e modalità scegliendo	

	all'interno dei seguenti criteri.	
	1. liquidazione diretta immediata o rateizzata	
	2. aumento gratuito di capitale sociale	
	3. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.	
	I ristorni sono disciplinati in modo compiuto dai regolamenti	
	interni.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 40	
	SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.	
	2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per	
	la perdita del capitale sociale.	
	In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci	
	determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico	
	o più liquidatori.	
	In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, de-	
	dotti il capitale versato e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art.	
	11, 5° comma L. n. 59/1992.	
	FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI	
	ARTICOLO 41	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle	

	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la	
	C.C.I.A.A. del luogo in cui la società cooperativa ha sede	
	legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel	
	caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligen-	
	te, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la	
	società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le	
	esclusioni di legge.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	ARTICOLO 42	

	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono	
	le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e se-	
	guenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventual-	
	mente disciplinano la cooperativa in oggetto.	
	Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	Qualora la cooperativa dovesse superare i limiti previsti da-	
	l'articolo 2519 secondo comma del codice civile, o sue suc-	
	cessive modifiche, l'assemblea dei soci dovrà essere convoca-	
	ta, entro 60 gg. dall'approvazione del bilancio che attesti	
	il superamento dei limiti di legge, per adeguare il sistema	
	di "governance" alla normativa prevista per le società per a-	
	zioni.	
	(1) radia e sostituiscasi con: "PICCOLI PASSI". Contiene una	
	postilla approvata.	
	firmato: QUINTERNO MARIANGELA - CERCHIA GIOCONDA - DI CONZA	
	PATRIZIA INCORONATA - NOTAIO FIORDILISO GENNARO (c'è sigillo).	
	Registrato in Aversa il 21 settembre 2009 al n. 4071	
	Imposta di bollo: ESENTE	
	La presente copia informatica composta di quarantuno facciate	
	è conforme all'originale munito delle prescritte firme e de-	
	positato nei miei atti.	
	Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.	